

Avamprogetto dell'ordinanza concernente il coordinamento dei trasporti per la gestione di situazioni eccezionali (OCTSE): apertura della procedura di consultazione.

Panoramica delle modifiche previste rispetto ai testi attualmente vigenti dell'ordinanza sui trasporti prioritari in situazioni eccezionali (OTPE) e dell'ordinanza concernente il coordinamento dei trasporti in vista di casi di sinistro (OCTS)

Articolo	Diritto vigente	Nuovo diritto
Art. 2 cpv. 1 lett. d OCTSE	<p>OTPE¹ Art. 3 Campo d'applicazione</p> <p>¹ La presente ordinanza si applica alle imprese con:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. una concessione per il trasporto di viaggiatori secondo l'articolo 6 LTV; b. una concessione d'infrastruttura e un'autorizzazione di sicurezza secondo l'articolo 5 Lferr; c. un'autorizzazione di accesso alla rete e un certificato di sicurezza secondo l'articolo 8c Lferr. 	<p>Art. 2 Campo d'applicazione</p> <p>¹ La presente ordinanza si applica alle imprese con:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. una concessione per il trasporto di viaggiatori secondo l'articolo 6 LTV; b. una concessione d'infrastruttura e un'autorizzazione di sicurezza secondo l'articolo 5 Lferr; c. un'autorizzazione di accesso alla rete e un certificato di sicurezza secondo l'articolo 8c Lferr; d. un'autorizzazione di accesso alla professione di trasportatore su strada secondo l'articolo 3 LPTS.
Art. 5 OCTSE	<p>OCTS² Art. 6 Collaborazione</p> <p>I responsabili dei trasporti della Confederazione e dei Cantoni nonché le organizzazioni incaricate sono tenuti a collaborare a livello intersettoriale e intersistemico in vista di casi di sinistro.</p>	<p>Art. 5 Collaborazione</p> <p>Per la gestione di situazioni eccezionali gli attori dei trasporti sono tenuti a collaborare a livello intersistemico, intersettoriale e, all'occorrenza, internazionale.</p> <p>La collaborazione comprende in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'istituzione di canali di comunicazione affinché tutti i dati rilevanti siano tempestivamente a disposizione di tutti gli attori dei trasporti; b. la descrizione e l'assegnazione delle funzioni per la gestione di situazioni eccezionali; c. lo svolgimento di esercitazioni.

¹ RS 531.40

² RS 520.16

<p>Art. 6 OCTSE</p>	<p>OCTS Art. 2 Organo direttivo</p> <p>¹ I compiti di coordinamento sono svolti da un organo direttivo.</p> <p>² Nell'organo direttivo sono rappresentati, ognuno con un membro:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'Ufficio federale dei trasporti; b. l'Ufficio federale dell'aviazione civile; c. l'Ufficio federale delle strade; d. l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese; e. l'Ufficio federale della protezione della popolazione; f. l'Aggruppamento Difesa del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport; g. l'Amministrazione federale delle dogane; h. la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri; i. la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia; j. la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente; k. la Conferenza dei direttori cantonali dei trasporti pubblici; l. le Ferrovie Federali Svizzere; m. AutoPostale Svizzera SA. 	<p>Art. 6 Organizzazione dell'organo direttivo</p> <p>¹ Per il coordinamento dei trasporti per la gestione delle situazioni eccezionali è costituito un organo direttivo.</p> <p>² Nell'organo direttivo sono rappresentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'Ufficio federale dei trasporti (UFT); b. l'Ufficio federale delle strade (USTRA); c. l'Approvvigionamento economico del Paese (AEP); d. l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC); e. l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini; f. l'Ufficio federale della protezione della popolazione; g. l'Aggruppamento Difesa del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport; h. la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri; i. la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia; j. la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente; k. la Conferenza dei direttori cantonali dei trasporti pubblici; l. la Conferenza dei responsabili cantonali degli affari militari, della protezione della popolazione e della protezione civile; m. la Centrale di gestione del traffico dell'USTRA (VMZ); n. le Ferrovie federali svizzere (FFS SA); o. AutoPostale SA. <p>³ Il presidente dell'organo direttivo è il direttore dell'UFT; rappresenta contemporaneamente l'UFT in seno all'organo direttivo.</p>
<p>Art. 8 OCTSE</p>	<p>Nessuna disposizione corrispondente né nell'OCTS né nell'OTPE vigenti</p>	<p>Art. 8 Compiti dell'organo direttivo in situazioni eccezionali</p> <p>I membri dell'organo direttivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sostengono, con le proprie organizzazioni, un procedimento coordinato a livello strategico degli attori dei trasporti in situazioni eccezionali; b. garantiscono parità d'informazione reciproca; c. in caso di situazione eccezionale restano a disposizione dell'ente competente per la sua gestione, ai fini del coordinamento di provvedimenti di trasporto.

<p>Art. 9 lett. a e d OCTSE</p>	<p>OCTS Art. 4 Presidenza</p> <p>¹ Il membro dell'organo direttivo nominato dall'Ufficio federale dei trasporti svolge nel contempo la funzione di presidente.</p> <p>² Il presidente dell'organo direttivo svolge i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. presenta al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni un rapporto annuale scritto sull'attività dell'organo direttivo; b. può contattare direttamente le divisioni e i servizi della Confederazione nonché i diversi fornitori di prestazioni nel settore dei trasporti e richiedere la documentazione e le informazioni necessarie all'adempimento del proprio mandato. 	<p>Art. 9 Presidenza</p> <p>Il presidente dell'organo direttivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dirige l'organo direttivo sotto il profilo strategico e tecnico; b. presenta al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) un rapporto annuale scritto sull'attività dell'organo direttivo; c. può contattare direttamente gli enti della Confederazione nonché i restanti attori dei trasporti rappresentati nell'organo direttivo e richiedere loro la documentazione e le informazioni necessarie all'adempimento del compito; d. in caso di situazione eccezionale rappresenta l'organo direttivo presso gli organismi dell'Amministrazione federale incaricati della gestione della crisi.
<p>Art. 11 OCTSE</p>	<p>OCTS Art. 5 Organizzazioni incaricate</p> <p>¹ Le organizzazioni incaricate coordinano le misure da adottare a livello operativo in caso di sinistro armonizzandole tra loro.</p> <p>² Le organizzazioni incaricate sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'Ufficio federale delle strade; b. le Ferrovie Federali Svizzere; c. AutoPostale Svizzera SA. 	<p>Art. 11</p> <p>¹ Le organizzazioni incaricate si assumono compiti particolari per il coordinamento dei trasporti in situazioni eccezionali.</p> <p>² Le organizzazioni incaricate sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la VMZ per le strade nazionali; b. le FFS SA per il trasporto ferroviario; c. AutoPostale SA per il traffico viaggiatori pubblico regionale e locale su strada nonché per i trasporti pubblici per idrovia e con impianti a fune. <p>³ Le FFS SA e AutoPostale SA ricevono indennità per i costi generati dall'adempimento di tali compiti particolari.</p> <p>⁴ L'UFT disciplina i dettagli dell'indennizzo.</p>
<p>Art. 12 OCTSE</p>	<p>Nessuna disposizione corrispondente né nell'OCTS né nell'OTPE vigenti</p>	<p>Art. 12 Compiti degli enti federali</p> <p>¹ L'UFT concorda con le FFS SA e AutoPostale SA i compiti particolari che dovranno adempiere nella preparazione per situazioni eccezionali e nelle situazioni eccezionali stesse nonché l'indennizzo dei costi per l'adempimento dei compiti.</p> <p>² L'USTRA disciplina i compiti particolari per la preparazione nel settore delle strade nazionali.</p> <p>³ L'AEP disciplina specialmente per i trasporti di merci su strada la preparazione per l'approvvigionamento del Paese con beni d'importanza vitale in situazioni di grave penuria.</p>

		<p>4 L'UFAC disciplina la preparazione a situazioni eccezionali nel traffico aereo.</p>
Art. 13 OCTSE	<p>Nessuna disposizione corrispondente né nell'OCTS né nell'OTPE vigenti</p>	<p>Art. 13 Compiti di VMZ, FFS SA e AutoPostale SA</p> <p>¹ VMZ, FFS SA e AutoPostale SA pianificano e adottano provvedimenti preparatori nei rispettivi ambiti di competenza per dirigere i trasporti in situazioni eccezionali.</p> <p>² I provvedimenti preparatori comprendono l'allestimento di basi di pianificazione per i trasporti in situazioni eccezionali, la tenuta di un elenco di contatti, la garanzia di un'organizzazione di crisi, l'allestimento di rispettivi documenti nonché processi di comunicazione. Tali provvedimenti sono coordinati con i competenti enti federali e cantonali nonché tra loro.</p> <p>³ I provvedimenti devono essere atti a garantire in ogni situazione eccezionale sia il traffico merci sia quello viaggiatori.</p> <p>⁴ VMZ, FFS SA e AutoPostale SA documentano i provvedimenti pianificati e adottati.</p> <p>⁵ La VMZ redige in particolare basi di pianificazione quali piani di gestione del traffico per i trasporti sulle strade nazionali. Coordina tali provvedimenti con i competenti enti della Confederazione, dei Cantoni nonché con le FFS SA e con AutoPostale SA.</p>
Art. 15 OCTSE	<p>OTPE Art. 9 Vigilanza sui provvedimenti preparatori L'UFT vigila sui provvedimenti preparatori.</p>	<p>Art. 15 Vigilanza sui provvedimenti preparatori L'UFT vigila sui provvedimenti preparatori delle FFS SA e di AutoPostale SA secondo l'articolo 13 e delle imprese secondo l'articolo 14. Coordina le sue attività con altri enti federali responsabili dei trasporti.</p>
Art. 16 OCTSE	<p>Nessuna disposizione corrispondente né nell'OCTS né nell'OTPE vigenti</p>	<p>Art. 16 Compiti della Confederazione L'UFT e l'USTRA sostengono di comune accordo le autorità cantonali, la VMZ, le FFS SA e AutoPostale SA nell'adempimento dei loro compiti particolari per la gestione delle situazioni eccezionali.</p>
Art. 17 OCTSE	<p>Nessuna disposizione corrispondente né nell'OCTS né nell'OTPE vigenti</p>	<p>Art. 17 Compiti di VMZ, FFS SA e AutoPostale SA</p> <p>¹ VMZ, FFS SA e AutoPostale SA dirigono il sistema dei trasporti in situazioni eccezionali mediante un'organizzazione per la gestione delle emergenze e delle crisi. Operano secondo le strategie e i piani di gestione delle emergenze e del traffico, tenendo conto delle diverse esigenze regionali.</p> <p>² Si coordinano tra di loro e con le autorità e le organizzazioni competenti per la gestione delle situazioni eccezionali.</p>

		<p>³ Garantiscono la comunicazione con le autorità o le organizzazioni competenti per la gestione delle situazioni eccezionali.</p> <p>⁴ Trasmettono alla Centrale nazionale d'allarme, in funzione delle esigenze, un quadro della situazione del proprio settore di competenza.</p>
Art. 18 OCTSE	Nessuna disposizione corrispondente né nell'OCTS né nell'OTPE vigenti	<p>Art. 18 Potere delle FFS SA e di AutoPostale SA di emanare istruzioni</p> <p>¹ FFS SA e AutoPostale SA hanno potere di emanare istruzioni per la gestione di situazioni eccezionali. Possono richiedere alle imprese attive nel loro settore di competenza in particolare di attuare provvedimenti riguardanti l'orario ufficiale, l'esercizio, l'informazione e la comunicazione.</p> <p>² In caso di disaccordo tra le FFS SA e AutoPostale SA in merito ai provvedimenti da adottare, decide l'UFT d'intesa con entrambe le organizzazioni incaricate.</p>
Art. 19 OCTSE	Nessuna disposizione corrispondente né nell'OCTS né nell'OTPE vigenti	<p>Art. 19 Obbligo</p> <p>In situazioni eccezionali secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e c alle imprese può essere ordinato di effettuare con priorità trasporti a determinati scopi.</p>
Art. 22 cpv. 3 OCTSE	<p>OTPE</p> <p>Art. 6 Coordinamento dei trasporti</p> <p>¹ In situazioni eccezionali le Ferrovie federali svizzere (FFS) coordinano senza discriminazioni l'effettuazione dei trasporti prioritari con gli altri gestori dell'infrastruttura e con le imprese di trasporto ferroviario, segnatamente per quanto concerne la gestione dei trasporti e l'orario.</p> <p>² In situazioni eccezionali AutoPostale Svizzera SA coordina senza discriminazioni l'effettuazione dei trasporti prioritari con le imprese di trasporto concessionarie del traffico viaggiatori pubblico su strada locale e regionale, segnatamente per quanto concerne le capacità di trasporto disponibili e l'orario.</p>	<p>Art. 22 Coordinamento</p> <p>¹ Le FFS SA coordinano, d'intesa con il Servizio di assegnazione delle tracce (art. 9d Lferr), senza discriminazioni l'effettuazione dei trasporti prioritari su rotaia con le altre imprese di trasporto ferroviario, segnatamente per quanto concerne la gestione dei trasporti e l'orario.</p> <p>² AutoPostale SA coordina senza discriminazioni l'effettuazione dei trasporti prioritari su strada, per idrovia e con impianti a fune con le altre imprese di trasporto concessionarie del traffico viaggiatori pubblico regionale e locale, segnatamente per quanto concerne le capacità di trasporto e l'orario.</p> <p>³ La VMZ coordina l'effettuazione dei trasporti prioritari sulla rete delle strade nazionali in collaborazione con i Cantoni, i Comuni e l'esercito, segnatamente per quanto concerne la regolamentazione, il controllo, le informazioni, la regolazione e la ripartizione del traffico.</p>

<p>Art. 23 cpv. 2 e 3 OCTSE</p>	<p>OTPE Art. 7 Determinazione delle priorità in materia di trasporti</p> <p>¹ Se in una situazione eccezionale è comprovato che le tracce o i mezzi di trasporto delle imprese non sono sufficienti per l'effettuazione dei trasporti prioritari, l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) decide le priorità in materia di trasporti, dopo aver consultato tutte le parti.</p> <p>² È fatto salvo il potere decisionale dell'esercito in caso di difesa del Paese e della sua popolazione.</p>	<p>Art. 23 Priorità</p> <p>¹ Se in una situazione eccezionale è comprovato che le tracce, i mezzi di trasporto o il personale delle imprese non sono sufficienti per l'effettuazione dei trasporti prioritari, l'UFT decide le priorità in materia di trasporti, dopo aver consultato tutte le parti.</p> <p>² Il Servizio di assegnazione delle tracce attribuisce le tracce sulla base della decisione dell'UFT. Può procedere alla revoca di tracce già attribuite.</p> <p>³ È fatto salvo il potere decisionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dell'esercito in caso di difesa del Paese e della sua popolazione; b. dell'AEP in caso di approvvigionamento del Paese con beni d'importanza vitale in situazioni di grave penuria.
---------------------------------	---	---